



COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO

Città Metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

N. 145 del 14/10/2026

OGGETTO: ISTITUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE CAMPANIA 9 DICEMBRE 2013, N. 20, DEL REGISTRO DELLE AREE PUBBLICHE E PRIVATE INTERESSATE DALL'ABBANDONO E DAL ROGO DI RIFIUTI

L'anno duemilaventisei il giorno quattordici del mese di ottobre alle ore 12:50 e prosiegua, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede l'adunanza il SINDACO Dott. MICHELE SEPE

e sono presenti ed assenti i seguenti Sigg:

Nominativo	Presente	Assente
------------	----------	---------

SEPE MICHELE	X		
AMBROSIO VINCENZO	X		
SEPE ROBERTA		X	
CUTOLO BRIGIDA	X		

Assiste il VICESEGRETARIO Dott. RAFFAELE TORTORA incaricato della redazione del verbale.

Il SINDACO riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

PREMESSO CHE:

- la Regione Campania, con Legge Regionale 9 dicembre 2013, n. 20, recante «*Misure straordinarie per la prevenzione e la lotta al fenomeno dell'abbandono e dei roghi di rifiuti*», ha previsto specifiche disposizioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di abbandono incontrollato e di combustione illecita dei rifiuti;
- la citata L.R. n. 20/2013 all'art. 3 dispone:
"...1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 192 del decreto legislativo 152/2006 in materia di divieto di abbandono e di bonifica di siti contaminati e relative sanzioni previste negli articoli 255, 256 e 257 del medesimo decreto legislativo, nonché dagli articoli 1, 2, 3, e 4 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136 (Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate) è istituito, presso ciascun comune della Regione Campania, il registro delle aree interessate da abbandono e rogo di rifiuti.
2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad individuare ed accertare, tramite apposito registro, le aree pubbliche e private interessate dall'abbandono e rogo di rifiuti nell'ultimo quinquennio, avvalendosi tra l'altro dei rilievi effettuati e messi a disposizione dagli organismi amministrativi e di controllo competenti anche a seguito di segnalazioni di singoli cittadini ed associazioni.
3. Il registro è aggiornato con cadenza semestrale entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.
4. L'elenco delle aree individuate è pubblicato per trenta giorni nell'albo pretorio comunale per eventuali osservazioni che sono presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione.
5. Decorso il termine indicato nel comma 4 i comuni, nei trenta giorni successivi, esaminate le osservazioni, approvano gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni, dandone tempestiva comunicazione, anche ai fini dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 136/2013, all'Agenzia e agli enti di cui al comma 1 del medesimo articolo.
6. Le aree urbane, rurali e agricole, pubbliche e private, comprese nel registro, non sono destinate ad attività produttiva, edilizia, turistica, agricola, commerciale, fino a quando non è dimostrata, con idonee attestazioni analitiche rilasciate da laboratori accreditati, l'assenza di fattori di pericolo per la salute e l'ambiente, fatta salva ogni diversa e prevalente determinazione scaturente all'esito degli adempimenti previsti dall'articolo 1 del decreto legge n. 136 del 2013.
7. Le attestazioni di cui al comma 6 sono sottoposte ai controlli e alle verifiche delle Aziende sanitarie locali (ASL) e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania (ARPAC), senza ulteriori oneri a carico del soggetto obbligato.
8. In caso di assenza accertata di pericolo per la salute e l'ambiente, il comune procede, in occasione del primo aggiornamento utile, alla cancellazione dell'area dal registro, fermo restando eventuali provvedimenti adottati dall'Autorità giudiziaria.
9. Il registro e i successivi aggiornamenti sono pubblicati sul sito web istituzionale del comune.
10. In caso di mancata istituzione e aggiornamento del registro da parte del comune nei termini e nelle modalità indicate, previa formale diffida ad adempiere da parte della Regione e fermo restando le responsabilità previste dalla legislazione vigente, provvede il Sindaco, responsabile in qualità di autorità sanitaria locale..."

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi del citato comma 2 della legge in parola i Comuni provvedono alla istituzione del Registro delle aree pubbliche e private interessate dall'abbandono e rogo di rifiuti;
- allo stato, il Comune di Palma Campania, per quanto risulta agli atti dell'Ente, non ha provveduto alla formale istituzione del Registro delle aree pubbliche e private interessate dall'abbandono e dal rogo di rifiuti previsto dall'art. 3 della L.R. n. 20/2013.

RITENUTO doveroso procedere alla prima istituzione formale del Registro comunale, quale strumento di ricognizione e monitoraggio delle aree del territorio comunale interessate da fenomeni di abbandono e/o rogo di rifiuti nell'ultimo quinquennio;

PRECISATO CHE:

- il Registro dovrà essere formato sulla base degli accertamenti effettuati dagli organi e dagli uffici competenti, nonché delle informazioni e segnalazioni acquisite dall'Amministrazione comunale e dagli altri organismi istituzionalmente competenti;
- l'inserimento di un'area nel Registro ha finalità ricognitiva e di prevenzione e contrasto del fenomeno dell'abbandono e del rogo di rifiuti e non costituisce, di per sé, accertamento della responsabilità del

proprietario o di altri soggetti, né sostituisce gli specifici procedimenti previsti dalla normativa vigente in materia di rimozione dei rifiuti, ripristino dello stato dei luoghi, bonifica e responsabilità amministrativa o penale;

RICHIAMATI:

- l'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 recante «*Norme in materia ambientale*», che vieta l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo e disciplina gli obblighi di rimozione, avvio a recupero o smaltimento e ripristino dello stato dei luoghi;
- gli artt. 255, 255-bis, 255-ter e 256-bis del medesimo decreto legislativo, come modificati dal decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2025, n. 147, recanti, tra l'altro, la disciplina sanzionatoria dell'abbandono e del deposito incontrollato di rifiuti, nonché della combustione illecita di rifiuti;

VISTO il Registro delle aree (Allegato 1) predisposto dall'Ufficio Ambiente ai fini della prima formazione del registro, con indicazione degli immobili ed ubicazione delle aree pubbliche e private interessate dall'abbandono e/o combustione illecita di rifiuti nell'ultimo quinquennio, 2021-2026;

VISTI ALTRESI'

- la L.R. Campania n. 20/2013, ed in particolare l'art. 3;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 267/2000, artt. 48-49;
- lo Statuto comunale vigente

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

PROPONE DI DELIBERARE

1. **DI RICHIAMARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato, anche ai fini della motivazione del provvedimento;
2. **DI ISTITUIRE** ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge Regionale Campania 9 dicembre 2013, n. 20, il «Registro delle aree pubbliche e private interessate dall'abbandono e dal rogo di rifiuti del Comune di San Giuseppe Vesuviano»;
3. **DI APPROVARE**, ai fini della pubblicazione e dell'avvio della procedura prevista dall'art. 3, commi 4 e 5, della L.R. n. 20/2013, il Registro delle aree (Allegato 1) citato in premessa, predisposto dall'Ufficio Ambiente ai fini della prima formazione del registro, riportante l'elenco delle aree pubbliche e private interessate dall'abbandono e/o combustione illecita di rifiuti nell'ultimo quinquennio 2021-2026, quali aree risultanti sulla base degli elementi conoscitivi e degli accertamenti disponibili;
4. **DI DARE ATTO E STABILIRE CHE:**
 - il Registro costituisce strumento di ricognizione, individuazione, monitoraggio e aggiornamento delle aree del territorio comunale interessate da fenomeni di abbandono e/o rogo di rifiuti, sulla base degli accertamenti effettuati dagli organi e dagli uffici competenti, nonché degli ulteriori elementi conoscitivi acquisiti dall'Amministrazione;
 - ai fini della formazione del Registro, il competente Servizio comunale provveda alla ricognizione delle aree interessate da fenomeni di abbandono e/o rogo di rifiuti, avvalendosi dei rilievi, degli accertamenti e delle informazioni messi a disposizione dagli organismi amministrativi e di controllo competenti, nonché delle segnalazioni acquisite da cittadini, associazioni e altri soggetti, purché adeguatamente verificabili;
 - il Registro dovrà contenere, per ciascuna area individuata, almeno gli elementi necessari alla sua identificazione e localizzazione, gli estremi degli accertamenti e/o delle segnalazioni, la data della rilevazione, la tipologia dei rifiuti eventualmente rinvenuti o interessati dal rogo e ogni altro

- elemento utile alla precisa individuazione dell'area e alla relativa rappresentazione cartografica;
- l'inserimento di un'area nel Registro ha esclusivamente finalità ricognitive, preventive e di monitoraggio e non costituisce, di per sé, accertamento della responsabilità del proprietario, del titolare di diritti reali o personali di godimento, né di altri soggetti, per i fenomeni di abbandono o combustione di rifiuti rilevati nell'area, restando impregiudicati gli specifici procedimenti amministrativi, civili e penali previsti dalla normativa vigente;
5. **DI DISPORRE**, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. n. 20/2013, che l'elenco delle aree individuate in sede di prima istituzione del Registro sia pubblicato per trenta giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line del Comune, al fine di consentire la presentazione di eventuali osservazioni;
 6. **DI STABILIRE** che le eventuali osservazioni siano presentate entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'elenco all'Albo Pretorio, secondo le modalità indicate nell'avviso di pubblicazione;
 7. **DI DEMANDARE** al competente Servizio comunale l'esame delle eventuali osservazioni pervenute e la predisposizione dei successivi atti deliberativi, ove necessari, all'approvazione dell'elenco definitivo delle aree e delle relative perimetrazioni, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 5, della L.R. n. 20/2013, dandone tempestiva comunicazione anche ai fini dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 136/2013, all'Agenzia e agli enti di cui al comma 1 del medesimo articolo;
 8. **DI DARE ATTO ALTRESI CHE:**
 - sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. n. 20/2013, il Registro sarà successivamente aggiornato con cadenza semestrale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno;
 - le aree comprese nel Registro sono soggette alle disposizioni di cui all'art. 3, commi 6, 7 e 8, della L.R. n. 20/2013, relativamente alle condizioni per la destinazione delle aree e alle procedure di verifica e di eventuale cancellazione dal Registro;
 - restano ferme le competenze e gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di rimozione e gestione dei rifiuti, ripristino dello stato dei luoghi, bonifica dei siti contaminati, nonché le competenze degli organi di controllo e dell'Autorità giudiziaria;
 9. **DI DISPORRE** che il Registro e i relativi successivi aggiornamenti siano pubblicati sul sito istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della L.R. n. 20/2013, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali e di pubblicità degli atti amministrativi;
 10. **DI DARE MANDATO** al Responsabile del Servizio V Ambiente, per quanto di competenza, l'adozione degli atti e degli adempimenti gestionali conseguenti al presente provvedimento e l'attività istruttoria finalizzata alla ricognizione e individuazione delle aree da inserire negli aggiornamenti periodici del Registro, sulla base degli accertamenti e degli elementi conoscitivi disponibili;
 11. **DI DICHIARARE**, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 vista la necessità di dare esecuzione alle disposizioni normative regionali.

Approvato e sottoscritto,

IL VICESEGRETARIO
Dott. RAFFAELE TORTORA

IL SINDACO
Dott. MICHELE SEPE

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 07/3/2005 n. 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici dell'ente, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n. 82/2005.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. n.134 comma 4 del Dlgs 267/2000.

IL VICESEGRETARIO
Dott. RAFFAELE TORTORA